

DIRETTIVE PER L'IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2016-2018 DELLE FONDAZIONI

Le Fondazioni della Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Fondazione Edmund Mach,
- Fondazione Bruno Kessler,
- Fondazione Accademia della Montagna,
- Fondazione Museo storico,
- Fondazione Trentina Alcide Degasperi,
- Fondazione Franco Demarchi.

Le Fondazioni della Provincia sono tenute ad assicurare il rispetto degli impegni già assunti nell'ambito degli Accordi di programma vigenti.

Tenuto conto della progressiva riduzione dei finanziamenti provinciali le fondazioni devono informare la propria attività al miglioramento delle performance di acquisizione di fonti di finanziamento esterni alla Provincia. Le fondazioni della ricerca devono altresì predisporre un piano, che diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2017 per la condivisione della gestione delle funzioni comuni, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione n. 1633 del 2015. Per le altre fondazioni è prevista la graduale estensione di servizi afferenti la gestione amministrativo-contabile da parte del Centro di Servizi Condivisi.

Nel frattempo per il 2016, le fondazioni sono tenute ad impostare i propri bilanci, iscrivendo un volume di trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio della Provincia, e garantendo:

1. un ammontare dei costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività istituzionale quale, ad esempio l'attività di ricerca, didattica,..) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni), ad esclusione degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte, non superiore al corrispondente valore 2015;

con riferimento alla spesa per il personale e collaborazioni, il rispetto di quanto già previsto, per le fondazioni diverse dalla ricerca, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 di data 22 dicembre 2014 e, per le fondazioni della ricerca, con deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015. A parziale modifica del punto 14) dell'allegato alla deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015 si precisa che alle società/enti/istituzioni controllate o partecipate ivi richiamate, le cui entrate diverse da quelle derivanti dall'accordo di programma fra la Provincia e la Fondazione sono maggiori al 50% del totale delle entrate, non si applicano i punti 3), 4) e 5) di detto allegato, ma il seguente vincolo: il numero di persone con contratto a tempo indeterminato non può superare il 55% del numero totale di persone.

Resta fermo che dette tipologie di entità controllate indirettamente dalla Provincia dovranno uniformare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità e che le

assunzioni di personale dovranno uniformarsi ai principi costituzionali di pubblicità, trasparenza e imparzialità;

2. una riduzione delle spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'articolo 39 sexies della legge provinciale n. 23/1990 di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009;
3. una riduzione del 70% rispetto al valore medio del triennio 2008-2010 delle spese di natura discrezionale afferenti le seguenti tipologie: mostre e relativi pubblicazioni e attività promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, sponsorizzazioni, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici, spese di rappresentanza, ecc., non afferenti l'attività di ricerca e l'attività didattica;
4. dai limiti definiti ai punti 3) e 4) restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale della fondazione le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio. Dai predetti limiti sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione europea;
5. con riferimento alla Fondazione Franco Demarchi, si dispone che la stessa effettua i raffronti della spesa con riferimento all'anno 2015, primo anno di esercizio a regime della Fondazione, valore che, con riferimento ai punti 3 e 4, costituisce limite massimo di spesa per il 2016.

I predetti criteri sono applicati anche per la formulazione delle previsioni afferenti gli esercizi 2017 e 2018, richieste dalle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.

Inoltre le Fondazioni:

- in sede di determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi le fondazioni applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010 come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015 ai sensi dell'articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006;
- per l'anno 2016 le fondazioni possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività della fondazione previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra queste e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013. In particolare le fondazioni perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere;
- per l'anno 2016 la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture già realizzate e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

Nel caso in cui la fondazione nel triennio 2010-2012 non abbia sostenuto alcuna spesa riferita alle fattispecie in esame, nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive,

può procedere ad effettuare gli acquisti nei limiti di quelli necessari al funzionamento secondo criteri di essenzialità e sobrietà.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente";

- per quanto attiene all'affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi alla luce di quanto previsto dall'articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90 gli enti strumentali della Provincia sono tenuti a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, in quanto gli interventi siano finanziati dalla Provincia. In conformità a quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 36 ter 1, gli enti strumentali acquisiscono beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso le convenzioni attivate da APAC, oppure mediante acquisti autonomi sul mercato elettronico gestito da APAC o, in assenza del bando di abilitazione riferito alla categoria merceologica necessaria, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip. Il medesimo comma dispone che nel caso in cui non sia possibile l'acquisto con i mezzi suindicati, le amministrazioni aggiudicatrici devono provvedere con appositi confronti concorrenziali.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, il quale prevede che per le procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria si fa ricorso ad APAC:

- le fondazioni possono affidare in autonomia contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti;
- le fondazioni devono obbligatoriamente ricorrere ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore alla soglia europea nonché per l'affidamento di servizi e di forniture, nei casi in cui, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 36 ter 1, si renda necessario l'espletamento di autonome procedure di gara, in quanto non siano utilizzabili gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip (convenzioni/mercato elettronico).

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, ciascuna fondazione ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

Ulteriori disposizioni

- a) Le fondazioni adottano altresì le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A. a Informatica Trentina S.p.A., all'Agenzia per le Opere pubbliche oltre che all'Agenzia per gli Appalti e i Contratti.
- b) Resta ferma la vincolatività per le fondazioni dell'implementazione degli interventi di carattere trasversale previsti dal piano di miglioramento dell'amministrazione provinciale,

come già indicati nella deliberazione n. 588/2014 e che potranno essere ulteriormente integrati con comunicazione da parte della Provincia.

- c) Le fondazioni provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. n. 4/2014, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014. Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 le fondazioni provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci di esercizio.

Bilancio previsionale e strumenti di programmazione

Il disegno di legge provinciale recante modifiche alla legge di contabilità provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 26 ottobre 2015, prevede all'articolo 34 che gli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), della L.P. n. 3/2006 – e quindi le fondazioni della Provincia - utilizzano gli strumenti della programmazione previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

- a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale;
- b) il budget economico almeno triennale;
- c) le eventuali variazioni al budget economico;
- d) il piano degli indicatori di bilancio per gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche come definito dall'elenco ISTAT.

L'articolo 34 del precitato disegno di legge provinciale dispone che il piano delle attività di durata almeno triennale è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale e che lo stesso può essere costituito dall'accordo di programma o dall'atto che regola i rapporti tra la Provincia e l'ente se la durata dello stesso è almeno triennale.

Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenuti anche alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile.

Indicazioni generali riferite in particolare al monitoraggio circa il rispetto delle direttive e degli equilibri economico-finanziari

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

Le presenti direttive declinano nei confronti delle fondazioni tali modalità attraverso specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa il cui perseguimento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa. Resta fermo che la Provincia

intende altresì proseguire nelle analisi della gestione finanziaria/economico-patrimoniale dei medesimi soggetti.

- I bilanci di previsione delle fondazioni devono risultare conformi alle presenti direttive. Nella relazione al bilancio previsionale il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive. Unitamente ai programmi di attività previsti nell'ambito degli accordi di programma, le fondazioni trasmettono alla Provincia il bilancio di previsione redatto secondo le direttive di cui al presente allegato accompagnato dalla relazione del collegio sindacale.
- La conformità dei bilanci di previsione alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede approvazione anche in sede di eventuali ulteriori variazioni/revisioni.
- Ferma restando la responsabilità degli amministratori delle fondazioni in ordine al rispetto delle presenti direttive, è demandato ai collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio d'esercizio il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive.
- Nel corso dell'anno le fondazioni provvedono al monitoraggio della situazione economico-finanziaria e del rispetto delle presenti direttive.

In particolare, le fondazioni devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico e finanziario (liquidità) alla data del 30 giugno, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive. In particolare a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali alla luce dell'andamento gestionale.

La verifica, corredata da una relazione del collegio sindacale, è trasmessa alla Provincia - Ufficio controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro i 30 giorni successivi.

- Entro lo stesso termine le fondazioni trasmettono alle strutture provinciali di riferimento, una sintetica relazione sullo stato di attuazione degli accordi di programma alla data del 30 giugno.
- Le fondazioni sono tenute a fornire i dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richieste dalle strutture provinciali competenti allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

Le fondazioni della ricerca adottano atti di indirizzo nei confronti dei soggetti che, tramite l'Accordo di programma con la fondazione, ricevono finanziamenti provinciali per l'estensione agli stessi dei principi e delle indicazioni delle presenti direttive.

Si conferma quanto già previsto dalla deliberazione n. 2288 del 2014 la quale prevede che le fondazioni garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.